

Archivio selezionato: Legislazione Nazionale

Autorità: Regio decreto - 22/01/1934, n. 37

Gazzetta uff.: 30/01/1934, n. 24

Classificazioni: AVVOCATO

Testo vigente

Epigrafe

Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (in Gazz. Uff., 30 gennaio, n. 24). - Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato [e di procuratore] (1) (2) (3) (4) .

(1) Il termine "procuratore legale", deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto di quanto disposto dall'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27, di soppressione dell'albo dei procuratori legali. Ogni qualvolta ricorre il termine procuratore si è provveduto a limitarlo in parentesi quadra.

(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggesi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

(3) A norma dell'articolo 5 bis del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180, il riferimento alla commissione esaminatrice contenuto nel presente decreto si intende alla sottocommissione esaminatrice.

(4) A norma dell'articolo 6 ter del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180 le disposizioni previste dagli articoli 1-bis, 1-ter, 2, 3, 5- bis e 6- bis non si applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO I

DELLE ISCRIZIONI NEI REGISTRI DEI PRATICATI E NEGLI ALBI PROFESSIONALI

CAPO II

DEGLI ESAMI PER LA PROFESSIONE DI [PROCURATORE] (1) (1) Il termine "procuratore", deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto di quanto disposto dall'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27, di soppressione dell'albo dei procuratori legali.

ARTICOLO N.17 bis

Art. 17-bis.

1. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

2. Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.

3. Le prove orali consistono:

a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario (1);

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

4. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame (2).

5. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove (3) (4).

(1) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 1, della legge 20 aprile 1989, n. 142 e successivamente dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 21 maggio 2003, n. 112.

(2) A norma dell'articolo 5-bis, del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, il riferimento alla commissione esaminatrice, di cui al presente comma, si intende alla sottocommissione esaminatrice.

(3) Articolo aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 giugno 1988, n. 242.

(4) L'articolo 1 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 14; 15, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; 16; 17; 17-bis; 18, commi 3, 4 e 5; da 19 a 24; 25, commi 3, 4 e 5; 26; 27, commi 3 e 4; da 28 a 30; da 35 a 84.

Utente: MASSIMO DE LUCA
www.iusexplorer.it - 24.05.2017

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156